



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile

PROVINCIA B T

Originale Deliberazione di Giunta Comunale

N. 197 DEL REG.	Oggetto: ISTITUZIONE AREE ZTL DA DESTINARE A SERVIZIO DELLE AUTOSCUOLE PRESENTI SUL TERRITORIO PER SESSIONI D'ESAME - CONSEGUIMENTO DELLE PATENTI AM A1 A2 A
DATA 06/12/2019	

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **sei** del mese di **Dicembre** alle ore **14.30** nella sala delle adunanze del Comune di Trani, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei Signori:

		Presente	Assente
Avv. Amedeo Bottaro	SINDACO-PRESIDENTE	X	
AVANTARIO Carlo	ASSESSORE		X
BRIGUGLIO Domenico	ASSESSORE	X	
PALMIERI Cherubina	ASSESSORE		X
NENNA Marina	ASSESSORE	X	
DI LERNIA Cecilia	ASSESSORE	X	
DI GREGORIO Michele	ASSESSORE	X	
DI LERNIA Felice	ASSESSORE		X
CORMIO Patrizia	ASSESSORE		X
LIGNOLA Luca	ASSESSORE	X	

Con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Francesco Angelo Lazzaro

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, essendo presenti n. 6 Assessori, ed assenti n. 4 convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Decreto Legislativo 285/92 all'art. 116 rubricato "patente ed abilitazione professionale per la guida dei veicoli a motore" *expressis verbis*:

"1. Non si possono guidare ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli senza aver conseguito la patente di guida ed, ove richieste, le abilitazioni professionali. Tali documenti sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici a soggetti che hanno la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis.

2. Per sostenere gli esami di idoneità per la patente di guida occorre presentare apposita domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreti dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio, l'aggiornamento e il duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei medici di cui all'articolo 119, dei comuni, delle autoscuole di cui all'articolo 123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.

3. La patente di guida, conforme al modello UE, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli per ciascuna di esse indicati:

a) AM:

1) ciclomotori a due ruote (categoria L1e) con velocità massima di costruzione non superiore a 45 km/h, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;

2) veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati da un motore, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se ad accensione comandata, oppure la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4kW per i motori elettrici;

3) quadricicli leggeri la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;

b) A1:

1) motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, di potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg;

2) tricicli di potenza non superiore a 15 kW;

c) A2: motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima;

d) A:

1) motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³ se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h;

2) tricicli di potenza superiore a 15 kW, fermo restando quanto previsto dall'articolo 115, comma 1, lettera e), numero 1);

5. La patente di guida conseguita sostenendo la prova pratica su veicolo munito di cambio di velocità automatico consente di condurre solo veicoli muniti di tale tipo di cambio. Per veicolo dotato di cambio automatico si intende un veicolo nel quale non è presente il pedale della frizione o la leva manuale per la frizione, per le categorie A, A2 o A1”.

....omissis.....

Con Decreto Ministeriale il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, in attuazione alle Direttive Comunitarie 2006/126/CE e 2009/113/CE con proprio Decreto del 08/01/2013 ha disciplinato la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patente di cat. AM – A – A2 – A ed in particolar modo, come previsto dai seguenti art. 2 e 2bis del citato Decreto:

“Art. 2 Prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A1, A2 ed A (3)

1. La prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A1, A2 ed A, anche speciali, si articola in tre fasi:

a) verifica della capacità del conducente di prepararsi ad una guida sicura effettuando le operazioni di cui all'allegato II, lettera B, punto 6.1 del decreto legislativo n. 59 del 2011;

b) esecuzione delle manovre di cui all'allegato II, lettera B, punto 6.2 del decreto legislativo n. 59 del 2011, svolte su percorsi conformi a quelli previsti agli allegati 1 e 2 al presente decreto;

c) comportamenti di guida nel traffico, intesi a verificare che il candidato esegua in sicurezza, adottando le opportune precauzioni, le operazioni previste dall'allegato II, lettera B, punto 6.3. del decreto legislativo n. 59 del 2011.

2. Il candidato è ammesso a sostenere le prove di cui al comma 1, lettere b) e c), solo se ha superato, rispettivamente, le prove di cui alle lettere a) e b) dello stesso comma 1.

3. Le prove di cui al comma 1 si svolgono su motociclo conforme, per ciascuna delle predette

categorie di patente, ai requisiti minimi prescritti dall'allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59 del 2011, munito di cavalletto centrale o laterale. Le prove di cui al comma 1, lettere a) e b) si svolgono in aree chiuse, attrezzate in conformità a quanto indicato negli allegati 1 e 2.

(3) Articolo così sostituito dall' art. 1, comma 1, D.M. 26 settembre 2018 “.

“Art. 2-bis Disposizioni in materia di aree destinate all'effettuazione dei percorsi di prova (4)

1. Al fine di salvaguardare l'esecuzione delle prove in sicurezza, l'area destinata all'effettuazione dei percorsi di prova, di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) è dotata di pavimentazione in buono stato e priva di ammaloramenti. Intorno all'area dove insistono i circuiti è garantita una fascia perimetrale di rispetto, libera da ogni tipo di ostacolo, avente larghezza pari ad almeno un metro. È fatto divieto di sovrapporre le aree di uno o più circuiti.

2. Il percorso dei singoli circuiti di prova, di cui agli allegati 1 e 2, è delimitato da appositi coni, di altezza non inferiore a 30 centimetri, conformi al modello di figura II 396 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. I percorsi possono anche essere delineati con strisce orizzontali, sulle quali, comunque, sono sovrapposti i predetti coni.

(4) Articolo inserito dall' art. 2, comma 1, lett. a), D.M. 26 settembre 2018“.

Preso atto che per le prove di verifica così come previsto dal succitato art. 2bis è necessario individuare un'area destinata all'effettuazione dei percorsi di prova, dotata di pavimentazione in buono stato e priva di ammaloramenti, garantendo intorno alla stessa una fascia perimetrale di rispetto, libera da ogni tipo di ostacolo, avente larghezza pari ad almeno un metro; il percorso dei singoli circuiti di prova dovrà delimitarsi con appositi coni di altezza non inferiore a 30 centimetri conformi al dettato contenuto nel Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada. **Che** con nota protocollo nr. 27910 del 19/06/2019 l'autoscuola “S. Nicola” di Giovanni Centola con sede in Trani alla via Caposele, 84 ha espressamente richiesto l'utilizzo di aree al fine di consentire ai cittadini tranesi di poter sostenere le prove d'esame per il conseguimento delle patenti AM – A1 – A2 – A ed in particolare ha indicato tra le stesse:

- 1) Area recintata ex mercato ortofrutticolo – vicinale monachelle;
 - 2) P. le Monastero di colonna (da utilizzarsi solo nel periodo invernale);
 - 3) Prolungamento via Falcone – via Borsellino
 - 4) 74^ strada a denominarsi (Zona Capiro)
 - 5) Area denominata “terra rossa” zona L. go Pastore – adiacente area portuale,
- specificando, altresì, che, per le sessioni d'esame, l'utilizzo delle aree saranno interessate per una durata di max 1 ora e per una volta al mese ovvero, al massimo, per due volte al mese, determinando, pertanto, un impegno dell'area al massimo di circa 12 ore all'anno.

Considerato che

- Il servizio di che trattasi interessa un consistente numero di cittadini tranesi e che si rende necessario, pertanto, disciplinare le aree da destinare a tale servizio istituendo all'uopo delle zone a traffico limitato riservando l'accesso nelle ore e fasce prestabilite ai soli veicoli per i quali è richiesta quale titolo di conduzione la patente di cat. AM – A1 – A2 – A;
- l'attività richiesta sarà a servizio della cittadinanza e consentirà agli utenti interessati uno svolgimento della prova pratica dell'esame di guida più facilitato e favorevole, raggiungendo le sedi che verranno istituite nella propria città;
- l'art. 7 comma 9 del Decreto Legislativo 285/92 dispone in capo all'organo Giuntale la facoltà di delimitare aree su cui istituire zone a traffico limitato;
- tra le aree sopra segnalate riportate ben si prestano a detto servizio quelle contrassegnate ai punti 2) e 4) in quanto conformi agli allegati di cui al Decreto Ministeriale del 08/01/2013.

Ritenuto quindi istituire, pertanto, nelle aree, come di seguito indicate:

1. P. le Monastero di Colonna, solo da utilizzarsi solo nel periodo invernale (ovvero 15 ottobre – 15 marzo)
2. 74^a strada a denominarsi (Zona Capiro)

Una zona a traffico limitato nei giorni prestabiliti attraverso un programma fornito da tutte le autoscuole presenti sul territorio, con deroga di accesso nelle zone interessate durante le ore di vigenza, ai soli veicoli per i quali è richiesta quale titolo di conduzione la patente di cat. AM – A1 – A2 – A

Visto:

- Il Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada e successive modificazioni ed integrazioni);
- Il Decreto Ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 08/01/2013, pubblicato sulla G.U. in data 30/01/2013 n.25.

Dato atto che il Dirigente del Corpo di Polizia Locale - ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e che non necessità del parere di regolarità contabile poiché il presente atto non comporta alcun impegno di spesa.

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

D E L I B E R A

1. **Di ritenere** le premesse parti integranti e sostanziali del presente disposto deliberativo.
2. **Di istituire** le zone a traffico limitato (ZTL) nelle aree, come di seguito indicate:

a. P. le Santa Maria di Colonna (Monastero di Colonna), solo da utilizzarsi nel periodo invernale (ovvero 15 ottobre – 15 marzo)

b. 74^a strada a denominarsi (Zona Capiro),

nei giorni prestabiliti attraverso un programma fornito da tutte le autoscuole presenti sul territorio, con deroga di accesso nelle zone interessate durante le ore di vigenza, ai soli veicoli per i quali è richiesta quale titolo di conduzione la patente di cat. AM – A1 – A2 – A.

3. **Di dare** mandato al Dirigente del Corpo di Polizia Municipale, per i successivi provvedimenti di competenza.
4. **Di revocare** ogni atto uguale e contrario precedentemente deliberato e relativo a quanto oggi disciplinato con il presente provvedimento.
5. **Dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del D.Lgs 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2019 / 143**

Ufficio Proponente: **Segreteria Comando**

Oggetto: **ISTITUZIONE AREE ZTL DA DESTINARE A SERVIZIO DELLE AUTOSCUOLE PRESENTI SUL TERRITORIO PER SESSIONI D'ESAME - CONSEGUIMENTO DELLE PATENTI AM A1 A2 A**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Segreteria Comando)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 27/11/2019

Il Responsabile di Settore
Leonardo Cuocci

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 29/11/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
Michelangelo Nigro

DELIBERA N. 197 DEL 06/12/2019

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Angelo Lazzaro

IL SINDACO
Avv. Amedeo Bottaro

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata dichiarata con esecutività Immediata

Trani, 06/12/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Angelo Lazzaro

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Amedeo Bottaro;1;8955423
Francesco Angelo Lazzaro;2;11849832

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione è affissa all'Albo Pretorio dal 18/12/2019 al 02/01/2020 per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato col D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Trani, 18/12/2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Delcuratolo Debora

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Debora Delcuratolo;1;11535253